

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4170
Criteri e modalità di attuazione del trasferimento di malghe e alpeggi facenti parte del patrimonio indisponibile di Regione Lombardia al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2020 n. 18

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la l.r. 18/2020 «Assessment al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali» - art. 21 che così recita:

«Al fine di sostenere nuovi modelli di gestione territoriale, la Regione promuove la valorizzazione delle malghe e degli alpeggi facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, anche mediante il loro trasferimento, con vincolo di inalienabilità e a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, a seguito di manifestazioni d'interesse da espletarsi a cura di ERSAF. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili, nonché ai fini dell'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).»;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del trasferimento previsto dalla legge soprarichiamata;

Rilevato che il sistema degli alpeggi lombardi costituisce una componente fortemente identitaria e qualificante del sistema foraggero-zootecnico di montagna, che esprime molteplici funzioni utili al mantenimento ed al miglioramento del territorio;

Rilevato inoltre che alla finalità propriamente produttiva dell'alpeggio in senso agronomico e zootecnico si affiancano le seguenti funzioni di interesse generale:

- mantenimento e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale costituito dalle strutture malghive, prevalentemente di proprietà pubblica;
- tutela e valorizzazione delle produzioni di alpeggio;
- salvaguardia e valorizzazione dai caratteri ambientali propri del territorio malghivo;
- funzioni di servizio alla fruizione del territorio montano in senso escursionistico e turistico;

Preso atto che il sistema degli alpeggi, per sua natura produttiva e multifunzionale, coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali e non istituzionali, che sono al tempo stesso attori e portatori di interessi;

Dato atto che:

- l'ente locale, a seguito del trasferimento, disporrà del bene nell'interesse della collettività lombarda e delle generazioni future e sarà tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito;
- sulle aree e sugli immobili oggetto di trasferimento permangono i vincoli derivanti dal passaggio del patrimonio dallo Stato a Regione - art. 1 d.p.r. 11/72, le previsioni, le finalità ed i vincoli previsti all'art. 54 della l.r. 31/2008, nonché eventuali altri vincoli relativi alla specifica malga o alpeggio;
- I beni verranno trasferiti al patrimonio degli Enti Locali a titolo gratuito con vincolo di inalienabilità, con obbligo di mantenimento della destinazione d'uso e non potranno in alcun modo generare reddito a favore degli Enti locali, i quali dovranno reinvestire i canoni delle eventuali concessioni nella conservazione e valorizzazione degli stessi;

Ritenuto necessario prevedere un elenco di punti essenziali, per consentire la più ampia partecipazione degli enti locali potenzialmente interessati ad acquisire nel proprio patrimonio indisponibile le malghe e gli alpeggi ricadenti nel proprio territorio attraverso l'adesione ad una manifestazione di interesse curata da ERSAF, come previsto dalla legge richiamata;

Evidenziato che tale elenco di punti viene declinato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, uso e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e del dirigente della Struttura Patrimonio e Demanio Regionale della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, ciascuno per quanto di competenza, l'attuazione di quanto previsto nell'Allegato A;

Visto l'art. 12 l. 241/90 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di approvare l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i criteri e modalità di attuazione del trasferimento di malghe e alpeggi facenti parte del patrimonio indisponibile di Regione Lombardia al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2020 n. 18;

2. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, uso e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e del dirigente della Struttura Patrimonio e Demanio Regionale della Direzione Centrale Bilancio e Finanza ciascuno per quanto di competenza, l'attuazione di quanto previsto nell'Allegato A;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it;

4. dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 21 L.R. 18/2020**I. Beni oggetto di trasferimento**

Sono oggetto del presente documento le malghe e gli alpeggi facenti parte del patrimonio indisponibile di Regione Lombardia, affidati in gestione ad ERSAF per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54, l.r. 31/2008. Le malghe e gli alpeggi oggetto del presente atto sono elencati e descritti nell'allegato 1 (le cui informazioni sono periodicamente aggiornate nella sezione Amministrazione trasparente del sito ERSAF - www.ersaf.lombardia.it).

II. Parametri per l'attribuzione del patrimonio indisponibile costituito da malghe e alpeggi

1. Regione Lombardia, trasferisce agli enti locali i beni di cui al punto I, allo scopo di perseguire al meglio le finalità dell'art. 54 comma 2 della l.r. 31/2008, sulla base di progetti di valorizzazione dei beni nonché secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni.
2. Ai fini del presente testo si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane e le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 267/00 TUEELL;
3. Il trasferimento è subordinato alla verifica ed alla valutazione di un progetto di valorizzazione, da redigere secondo i criteri definiti nei successivi punti, nonché ad una fase preventiva di collaborazione con ERSAF nella gestione del bene.
4. L'ente locale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività lombarda e delle generazioni future ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito.

III. Assegnazione e trasferimento dei beni

1. La procedura di assegnazione dei beni di cui al punto I prevede due fasi:
 - Attribuzione in concessione
 - Trasferimento in proprietà
2. L'avvio della procedura da parte di ERSAF avviene a seguito di istanza di trasferimento da parte degli Enti individuati dall'art. 21 l.r. 18/2020, ovverosia gli enti locali sul cui territorio amministrativo insiste il bene oggetto di trasferimento. La manifestazione d'interesse potrà essere avviata solo alla naturale scadenza dei contratti e delle concessioni in essere tra ERSAF e soggetti terzi. ERSAF pubblica un avviso per un'indagine volta ad acquisire manifestazioni d'interesse da parte di tutti i potenziali aventi diritto.
3. La scelta tra i diversi enti interessati avviene sulla base dei criteri predeterminati nell'avviso pubblico, con idoneo provvedimento dell'Oro di indirizzo di ERSAF. L'esito della manifestazione d'interesse comporta per l'Ente locale prescelto il diritto di acquisire in concessione il bene oggetto di interesse (Prima fase).
4. La concessione potrà essere perfezionata solo alla naturale scadenza dei contratti già in essere tra ERSAF e i terzi. Tali contratti restano validi, ma non potranno essere rinnovati nel caso in cui un Ente locale abbia chiesto l'attivazione della procedura di assegnazione.
5. La concessione ha durata quinquennale e comporta per l'ente locale concessionario l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso del bene e di attuare il progetto di valorizzazione proposto. Nella fase di attribuzione in concessione l'ente locale dovrà attuare la valorizzazione del bene ed il

mantenimento della destinazione d'uso anche attraverso sub-concessioni, secondo le indicazioni fornite dalle "Linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio d'attività d'alpeggio" approvate con D.g.r. del 04/02/2019 n. XI/1209.

6. Decorso il periodo di concessione un'apposita Commissione valuterà i risultati della conduzione e gestione del bene e lo stato di attuazione del progetto di valorizzazione.
7. In caso di esito positivo della valutazione una delibera della giunta regionale approverà il trasferimento del bene a titolo gratuito al patrimonio indisponibile dell'Ente locale. (Seconda fase)
8. I beni vengono trasferiti al patrimonio degli Enti Locali a titolo gratuito con vincolo di inalienabilità, con obbligo di mantenimento della destinazione d'uso. Tali beni non possono in alcun modo generare reddito a favore dell'ente locale ed i canoni delle eventuali concessioni devono essere totalmente reinvestiti nella conservazione e valorizzazione degli stessi.

IV. Valorizzazione dei beni attraverso un progetto multifunzionale

1. Il progetto di valorizzazione dell'alpeggio deve evidenziare, in primo luogo, l'assolvimento della funzione pubblica (generale e/o locale) e la valorizzazione della specifica malga. I contenuti devono essere coerenti con le "Linee guida per la gestione delle malghe per l'esercizio dell'attività d'alpeggio" approvate con D.g.r. 4 febbraio 2019 - n. XI/1209
2. Il progetto è presentato dall'ente locale in sede di selezione a seguito della Manifestazione di interesse ed è soggetto valutazione tecnica a cura di un'apposita Commissione (vedi successivo punto V). Il progetto deve prevedere uno sviluppo temporale almeno decennale, tenendo conto che i primi cinque anni di gestione saranno in regime di concessione mediante apposito contratto sottoscritto con ERSAF e saranno oggetto di valutazione finale.

I contenuti minimi di progetto sono i seguenti:

- Progetto di dettaglio per l'assolvimento della funzione pubblica e la valorizzazione della malga, con definizione delle azioni a livello di specifico edificio, dei pascoli, dei boschi, della viabilità interna alla malga;
 - Impegno ad effettuare la selezione del sub-concessionario, per i primi cinque anni e del concessionario secondo le citate Linee Guida regionali;
 - Impegno al mantenimento, al miglioramento ed all'utilizzo attivo delle superfici a pascolo, secondo la pianificazione vigente e secondo un piano pascolo appositamente redatto per la malga in questione, al mantenimento della trasformazione dei prodotti in malga e alla valorizzazione delle produzioni e del territorio su cui la malga insiste;
 - Definizione di un piano di investimenti dettagliato e di un cronoprogramma per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture (strade d'accesso e viabilità interna, acquedotti, scarico reflui, connessione tecnologica, ...);
 - Impegno alla partecipazione alle spese di gestione condivisa (es. consorzi strade);
 - Impegno al rispetto dei vincoli di ogni ordine e grado che gravano sulla malga;
 - Disponibilità alla partecipazione ad azioni di sistema eventualmente proposte da Regione Lombardia;
 - L'impegno al rispetto delle condizioni previste dai seguenti criteri e modalità di attuazione, alla collaborazione durante i controlli che saranno effettuati, alla accettazione delle sanzioni previste al successivo punto VI.
3. Il progetto dovrà contenere una relazione tecnica sottoscritta da professionisti abilitati per le diverse competenze necessarie.
 4. Il progetto dovrà prevedere, per la fase in cui l'Ente Locale agisce quale concessionario, l'impegno al costante confronto con ERSAF e con Regione Lombardia in merito alle scelte strategiche e gestionali dell'alpeggio.

5. I canoni di affitto, subconcessione, concessione ed ogni altra forma di introito relativo all'alpeggio dovranno essere totalmente reinvestiti nell'alpeggio stesso.

V. Commissione tecnica di valutazione

1. Con specifico atto il dirigente competente nomina la Commissione tecnica di Valutazione, che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante di DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, DC Bilancio e finanza ed ERSAF.
Tale atto definisce puntualmente anche i criteri di valutazione delle proposte, sulla base dei seguenti parametri:
 - Miglioramento nell'utilizzo dei pascoli con ottimizzazione del carico di bestiame;
 - Collegamenti attivi con il partenariato locale finalizzati alla fruizione e all'uso sostenibile del territorio;
 - Valorizzazione di razze locali come da elenco delle razze animali locali minacciate di estinzione indicate dal PSR vigente;
 - Valorizzazione delle produzioni anche attraverso la partecipazione a progetti di livello regionale
 - Coinvolgimento delle imprese agricole locali;
 - Multifunzionalità dell'alpeggio sotto il profilo delle produzioni, della trasformazione, dell'accoglienza di visitatori;
 - Adozione di pratiche o modelli di gestione innovativi e sperimentali;
 - Piano degli investimenti;
 - Programma delle attività e degli eventi di promozione;
 - Ricadute a livello locale;
 - Progetti presentati dai giovani agricoltori locali.
2. I criteri che saranno definiti in modo puntuale sulla base di tali parametri dovranno prevedere delle soglie minime da raggiungere nella valutazione dei progetti di valorizzazione, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata del progetto. In caso di parità di valutazione del progetto, saranno applicati criteri di sussidiarietà e prevalenza di superficie.
3. La Commissione di Valutazione è altresì chiamata a valutare complessivamente, alla scadenza dei cinque anni di concessione, l'operato dell'Ente Locale nella gestione della malga e il rispetto degli impegni contenuti nel progetto di valorizzazione e nell'atto di concessione.
In caso di esito positivo della valutazione, la Giunta Regionale autorizzerà il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente locale e si avvierà l'iter amministrativo conseguente.

VI. Controlli e sanzioni

1. I controlli sul rispetto del progetto approvato dalla Commissione e sui conseguenti interventi gestionali saranno a cura di ERSAF, a seguito di specifiche intese con Regione Lombardia. I controlli proseguiranno per tutta la durata del progetto.
2. ERSAF a seguito delle attività di controllo, in caso di danni al bene, quantificherà gli importi dovuti per il risarcimento.
3. L'atto di trasferimento dei beni dovrà prevedere un patto di riscatto da esercitarsi entro i 5 anni dallo stesso a favore di Regione Lombardia laddove, dai controlli di ERSAF dovesse emergere una mancata o inadeguata gestione dei patrimoni in oggetto. In tal caso il dirigente competente sollecita l'Ente Locale ad attuare direttamente i necessari interventi, assegnando un congruo termine per adempiere, decorso il quale la Giunta regionale eserciterà il diritto di riscatto, con propria deliberazione.
4. In caso le negligenze avessero provocato dei danni, l'Ente Locale è tenuto al risarcimento.

VII. Disposizioni conclusive

1. Il trasferimento avviene a titolo gratuito ed è effettuato mediante atto notarile ovvero mediante altro tipo di procedura ammessa dalle norme vigenti. Tutte le spese connesse al trasferimento sono a carico dell'Ente locale.
2. Sulle aree e sugli immobili oggetto di trasferimento permangono i vincoli derivanti dal passaggio del patrimonio dallo Stato a Regione - art. 1 DPR 11/72, le previsioni, le finalità ed i vincoli previsti all'art. 54 della l.r. 31/2008, nonché eventuali altri vincoli relativi alla specifica malga o alpeggio.
3. I contributi assegnati per lo svolgimento di un'attività economica, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto assegnatario, sono da valutare secondo la normativa sugli aiuti di stato. Pertanto, gli aiuti assegnati per il miglioramento delle malghe destinate ad attività economica, dovranno essere preventivamente inquadrati dal soggetto concedente conformemente a quanto disposto dai pertinenti regolamenti e comunicazioni europee di settore adempiendo al contempo agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, e dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

ALLEGATO 1 - Malghe e gli alpeggi di Regione Lombardia

N.	DENOMINAZIONE MALGA	COMUNE	PROVINCIA	SCADENZA
1	Azzaredo	Mezzoldo	BG	2022
2	Bedolo	Schignano	CO	2025
3	Boron	Valdidentro	SO	2020
4	Campei de sima	Toscolano M.	BS	2021
5	Campiglio di fondo	Toscolano M.	BS	2041
6	Campolungo	Bienno	BS	2022
7	Capello	Delebio	SO	2023
8	Casinetto - Poffe	Bovegno	BS	2021
9	Cigoletto -Stabil solato	Bovegno	BS	2022
10	Costa del Palio	Morterone Brumano	LC/BG	2023
11	Covalo	Ono S. Pietro	BS	2023
12	Culino	Rasura	SO	2022
13	Dos Boscà	Valvestino	BS	2022
14	Dosso Cavallo	Bema	SO	2023
15	Faisecco	Bienno	BS	2020
16	Foppabona	Introbio/Valtorta	LC/BG	2023
17	Glisuner	Angolo T.	BS	2022
18	Gotta	Peglio Intelvi	CO	2027
19	Legnone	Delebio	SO	2024
20	Luserna	Delebio	SO	2023
21	Monte Rai	Canzo	CO	2021
22	Nava-Comana	Schignano	CO	2022
23	Padone	Angolo T.	BS	2023
24	Pioda Remoluzza Cameraccio	Val Masino	SO	2022
25	Piotti Terz'Alpe	Canzo	CO	2022
26	Prato della noce	Vobarno	BS	2021
27	Rosellino Val di Frà	Esine	BS	2020
28	Rosello	Esine	BS	2023
29	Scandolaro	Esine	BS	2021
30	Stabil Fiorito	Bovegno	BS	2021
31	Vaia	Bagolino	BS	2020
32	Val Gabbia	Berzo inf.	BS	2021
33	Valle delle Cerese	Tremosine	BS	2021
34	Valle dell'Orso	Gianico	BS	2023
35	Vesta di Cima	Gargnano	BS	2023
36	Zocca	Val Masino	SO	2021